

Codice A1816A

D.D. 26 agosto 2016, n. 2258

Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione a miglioramento delle condizioni di stabilita' di versante mediante rimodellamento morfologico e ripristino vegetazionale. Richiedente: Azienda Agricola Fissore Alessia - Localita' Riviera in Comune di Monchiero (CN).

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.2.2009 n. 4 art. 19;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza pervenuta in data 01/07/2016 (Prot. n. 28890), inviata dal proponente Sig.ra Fissore Alessia, legale rappresentante dell'Azienda Agricola "Fissore Alessia", rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta e del sopralluogo effettuato in data 18/08/2016;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, del 24/08/2016, relativo all'istruttoria del parere geologico e forestale ai sensi della L.R. 45/1989, risultato favorevole;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Sig.ra Fissore Alessia, (omissis), legale rappresentante dell'Azienda Agricola "Fissore Alessia", P.I. 03498500044, con sede in Somano, Via Roma, 8, ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto di miglioramento delle condizioni di stabilità di versante mediante rimodellamento morfologico e ripristino vegetazionale (comune di Monchiero, loc. Riviera), per una superficie totale stimata in 4,0406 ha, di cui 0,6439 ha di superficie boscata, e una volumetria risultante di 28.124 mc (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. del Comune di Monchiero, Foglio 6, Particelle 120,

121, 122, 124, 221, 222), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- considerando che l'acqua circolante all'interno dei terreni di copertura riveste un ruolo determinante sulle condizioni di stabilità, riguardo la realizzazione delle trincee drenanti si raccomanda di posizionare dei pozzetti di controllo all'inizio degli assi drenanti principali e di quelli secondari al fine di poter verificare periodicamente la funzionalità degli stessi;
- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra; il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione dell'intervento in progetto e il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità, per poi essere allontanato il prima possibile compatibilmente alle esigenze di cantiere;
- dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
- sia durante i lavori che al termine degli stessi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento raccordato al reticolo idrografico naturale, evitando in ogni caso il deflusso incontrollato;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti e tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Si segnala tuttavia che da un esame aereofotogrammetrico dell'area è risultato che la stessa risultava già boscata, almeno nella sua porzione meridionale, negli ortofotogrammi del 1988. Si evince pertanto che tale zona, occupata oggi da copertura forestale di invasione, risulta verosimilmente boscata da un periodo superiore ai trent'anni.

Si consiglia quindi un'accurata indagine forestale in merito all'area oggetto di trasformazione, ricordando che le condizioni di esenzione dall'obbligo di compensazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 [cfr. lettera c), comma 7, art. 19, L.r. 4/2009 e s.m.i.] ricorrono solamente qualora il bosco di invasione che occupa l'ex-coltivo in parola abbia un'età non superiore a 30 anni; tali condizioni di esenzione non ricorrono se la superficie risultava boscata in origine.

Qualora non ricorressero le condizioni di esenzione sopra citate dovrà essere previsto l'intervento di compensazione, e dovrà essere predisposto il relativo progetto da sottoporre ad approvazione nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni ambientali).

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto come approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989 e le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Si avverte che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore
Dott. For. Elio PULZONI